
NEWSLETTER N. 3/2004

Con la circolare n. 27 del 10 febbraio 2004 l'I.N.P.S. ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, il massimale imponibile e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ammonta ad euro 82.401,00.



Il 3 febbraio 2004 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 il regolamento (Decreto 15 luglio 2003, n. 388) recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.



DALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL TERMINE APPOSTO AL RAPPORTO DI LAVORO NON DERIVA AUTONOMAMENTE IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - È NECESSARIA L'OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - Cass. 22 gennaio 2004, n. 995.

Ove, nell'ambito di una controversia sulla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro a tempo determinato, si accerti la natura a tempo indeterminato del rapporto stesso, da tale accertamento non deriva automaticamente il diritto del ricorrente alle retribuzioni relative al periodo successivo alla scadenza del termine illegittimamente apposto, atteso che tale diritto è sinallagmaticamente correlato alla prestazione lavorativa. Ne consegue che al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro.

Le informazioni contenute nella presente newsletter sono state predisposte come ulteriore servizio reso ai clienti e costituiscono soltanto un'introduzione generale alla materia. Si declina, pertanto, qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto sopra riportato.



IL TERMINE DI 60 GIORNI DECORSO IL QUALE SI DÀ PER ESPERITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ALLA COMMISSIONE, ANCHE SE NON VI SIA STATA COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA - Cass. 21 gennaio 2004, n. 967.

Ai fini del decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 410 bis cod. proc. civ. si deve fare riferimento alla data di presentazione della richiesta alla Commissione di Conciliazione e non alla data di comunicazione della richiesta all'azienda.



LO STATO DI CRISI AZIENDALE NON GIUSTIFICA LA DECISIONE UNILATERALE DI DESTINARE IL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI PER EFFETTO DELL'ART. 13 S.L. - Cass. 7 gennaio 2004, n. 28.

L'assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori alla qualifica, attuata unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce violazione dell'inderogabile disposto dell'art. 13 St. Lav. (2103 cod. civ.) anche nell'ipotesi in cui l'azienda giustifichi tale provvedimento organizzativo adducendo lo stato di crisi aziendale dell'impresa. L'onere della prova dell'impossibilità di impiegare l'interessato in mansioni diverse grava sul datore di lavoro, ma deve ritenersi contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti.

